

n. 12-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Francesca Parola	Presidente
dott.ssa Antonietta Sacco	Giudice rel.
dott.ssa Caterina Sinico	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. 12-1/2025 R.G.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata
promossa in proprio da

FRANCESCO ANDRIULO, nato a Francavilla Fontana (BR) il 12 febbraio 1954, residente a Bee, alla via Farinet n. 11, C.F. NDRFNC54B12D761D, nonché da EGLE DURELLI, nata a Premeno il 3 febbraio 1954, residente a BEE, Via F. Farinet n. 11, C.F. DRLGLE54B43H030E, entrambi con l'Avv. Luca Perna la Torre,

DEBITORI

visto il ricorso depositato in data 7.3.2025, con il quale i coniugi Andriulo e Durelli hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, nell'ambito di una procedura familiare ex art. 66CCII, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti sono residenti a Bee (VCO) e quindi hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori (persone fisiche non esercitante, ad oggi, attività di impresa) non risultano assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) sussistono le condizioni di cui all'art. 66 CCII, in quanto i debitori istanti risultano conviventi;



D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra inoltre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, e che contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

F) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dai debitori nel ricorso stesso;

G) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

Infine, ritenuto che - quanto alla richiesta dei debitori di escludere dalla liquidazione controllata dei propri beni l'autoveicolo FIAT 600 Tg. AR 192 XZ, di proprietà di DURELLI Egle, poiché non conveniente la relativa liquidazione - l'ipotesi di cui all'art. 142 CCII, richiamato dall'art. 270 CCII, presuppone la già avvenuta apertura della procedura liquidatoria e che pertanto la relativa istanza non possa in ogni caso trovare accoglimento con la sentenza di apertura della liquidazione controllata;

rilevato tra l'altro, che in caso di rinuncia all'acquisizione per manifesta non convenienza o anti-economicità, i beni di proprietà sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori;

ritenuto che, fintanto che non sarà autorizzata la rinuncia ad apprendere alla liquidazione del patrimonio il bene suddetto, DURELLI Egle e ANDRIULO Francesco possano essere autorizzati provvisoriamente all'utilizzo dell'autovettura;

ritenuto, inoltre, che le attuali cessioni volontarie del quinto della pensione di ANDRIULO in favore di Compass Banca spa, del quinto pensionistico di DURELLI Egle in favore di Cofidis SA, così come il pignoramento della pensione di Andriulo in favore del creditore F.lli Rabattoni e il pignoramento della pensione di Durelli in favore dei creditori Banca Regionale Europea e Kruk Italia srl sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, trattandosi di cessione di crediti futuri, per i quali il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, che, pertanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza nell'ambito della procedura fallimentare, nel caso di sopravvenuta apertura della procedura concorsuale liquidatoria del cedente di credito futuro, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile alla procedura se, alla data della dichiarazione della stessa, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (in questo senso, anche *Tribunale di Verona, Sez. II, in data 20 settembre 2022; Cass. 22 gennaio 2016, n. 1227*);



rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei debitori, il relativo provvedimento dovrà essere adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata, nell'ambito della procedura familiare ex art. 66 CCII, dei debitori **FRANCESCO ANDRIULO**, C.F. NDRFNC54B12D761D, nato a Francavilla Fontana (BR) il 12 febbraio 1954, residente a Bee, alla via Farinet n. 11e **EGLE DURELLI**, C.F. DRLGLE54B43H030E, nata a Premeno il 3 febbraio 1954, residente a BEE, Via F. Farinet n. 11,

NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;

NOMINA Liquidatore l'OCC, l'avv. Andrea Rovescalli;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i debitori all'utilizzo della vettura FIAT 600 Tg. AR 192 XZ fino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2, CCII;

dispone che le masse attive e passive dei debitori rimangano distinte;

avverte che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dichiara inopponibili alla liquidazione controllata la cessione del quinto pensionistico, nonché il pignoramento della pensione a carico dei debitori Andriulo Francesco e di Durelli Egli, precedentemente disposti in favore di Compass spa, Cofidis SA, F.Ili Rabattoni, Banca Regionale Europea spa, KRUK Italia srl;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 16.4.2025.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Parola

